

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

REGOLAMENTO CONCERNENTE IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ DI RICERCA

(EMANATO CON D.R. 1972 DEL 18 SETTEMBRE 2007 E MODIFICATO CON D.R. 803 DEL 24 APRILE 2009)

Art. 1 Oggetto e Finalità


1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento degli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca attribuiti, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, dall'Università degli Studi di Pavia, ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e secondo le disposizioni del d.m. 11 febbraio 1998.
2. Gli assegni sono finalizzati a consentire la collaborazione di soggetti qualificati alle attività di ricerca delle strutture dell'Università.

Art. 2 Determinazione delle Aree scientifico-disciplinari

1. L'Università attiva gli assegni per le seguenti Aree scientifico-disciplinari:
 - Area 1 - Scienze matematiche, informatiche, ingegneria elettrica, elettronica e meccanica;
 - Area 2 - Scienze fisiche;
 - Area 3 - Scienze chimiche;
 - Area 4 - Scienze della terra, ingegneria civile ed idraulica;
 - Area 5 - Scienze biologiche, agrarie e veterinarie;
 - Area 6 - Scienze mediche;
 - Area 7 - Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche, storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche;
 - Area 8 - Scienze giuridiche;
 - Area 9 - Scienze politiche, economiche e statistiche.
2. Le strutture dell'Università afferiscono alle Aree indicate nel comma 1 in base alla tabella A allegata al presente Regolamento, di cui costituisce parte integrante.

Art. 3 Finanziamento

1. I fondi stanziati dall'Università per gli assegni di ricerca vengono ripartiti tra le Aree di Ricerca, di cui all'articolo precedente,
 - a) per il 40% tenendo conto del numero medio di progetti PRIN (progetti di Ricerca di rilevante interesse nazionale) approvati nell'ultimo quadriennio corretto sulla base del rapporto tra la percentuale di successo locale e quella nazionale;



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

b) per il 40% in base al numero degli studenti di dottorato che frequentano i Dipartimenti dell'Università afferenti alle Aree scientifico-disciplinari;

c) per il restante 20% tenendo conto della media delle percentuali derivanti dall'applicazione dei parametri a) e b) corretta sulla base del rapporto tra i risultati della valutazione CIVR ottenuti a livello locale e quelli ottenuti a livello nazionale.

Al fine di evitare scostamenti eccessivi rispetto alle assegnazioni dell'anno precedente, verrà applicato un meccanismo di compensazione che evita variazioni in più o in meno superiori al 15%.


2. L'Amministrazione procede entro il 31 marzo di ciascun anno alla ripartizione dei fondi stanziati in bilancio fra le Aree scientifico-disciplinari.
3. I Direttori dei Dipartimenti di ciascuna Area, convocati dal decano dei Direttori, deliberano in merito alla ripartizione tra le strutture della somma assegnata.
4. Ciascun Dipartimento, previa delibera del proprio Consiglio, comunica all'Amministrazione se intende utilizzare la somma assegnata, anche con l'aggiunta di un cofinanziamento, per istituire nuovi assegni, rinnovare assegni in corso o congelare l'importo e utilizzarlo, esclusivamente per assegni di ricerca, l'anno successivo.
5. Sulla base di quanto deliberato, l'Amministrazione provvede, entro il 30 giugno di ciascun anno, alla pubblicazione di apposito bando relativo ai nuovi assegni per tutto l'Ateneo. Gli assegni decorreranno, di norma, dal 1 novembre di ciascun anno.
6. Gli assegni di ricerca possono anche essere interamente finanziati con fondi a carico del bilancio dei Dipartimenti o dei Centri di ricerca interdipartimentali, ovvero con fondi ad essi trasferiti dalle Facoltà attingendo a quote del loro budget. In questo caso il bando di selezione può essere emanato dal Direttore della struttura sede della ricerca, di concerto con l'Amministrazione, nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento.

Art. 4 Durata

1. Gli assegni di ricerca hanno la durata minima di un anno e massima di quattro anni.
2. L'assegno può essere rinnovato nel limite massimo di otto anni complessivi con lo stesso soggetto, ovvero, nel caso il titolare abbia usufruito della borsa per il dottorato di ricerca, nel limite corrispondente alla differenza tra otto anni e il periodo di effettiva fruizione della borsa.

Art. 5 Importo

1. L'importo lordo annuo dell'assegno è determinato nella misura minima prevista dalla normativa vigente, comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'assegnista. I Dipartimenti possono procedere a



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

eventuali variazioni della somma fino all'importo massimo fissato dalla normativa attraverso un cofinanziamento deliberato a tale scopo su risorse della struttura.

2. L'importo dell'assegno è erogato al beneficiario in rate mensili.

Art. 6

Disposizioni in materia fiscale, previdenziale e assicurativa

1. Agli assegni di ricerca di cui al presente regolamento, si applicano, in materia fiscale e previdenziale, le disposizioni attualmente vigenti nonché le successive modificazioni e integrazioni che dovessero intervenire.
2. Gli assegnisti di ricerca dovranno provvedere, con onere a loro carico, alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi, secondo le indicazioni fornite dall'Ateneo.

Art. 7


Requisiti soggettivi

1. Gli assegni di ricerca sono destinati a dottori di ricerca o a coloro che siano in possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) o di laurea specialistica/magistrale (nuovo ordinamento) accompagnato da curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento della specifica attività di ricerca.
2. Nel caso in cui il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, la Commissione giudicatrice deve preliminarmente dichiararne l'equipollenza ai soli fini della partecipazione alla procedura di selezione.
3. Gli assegni non possono essere conferiti al personale di ruolo delle Università, degli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, dell'E.N.E.A., dell'A.S.I. e degli enti pubblici e istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8

Bando di concorso

1. Gli assegni di ricerca sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e colloquio.
2. Il bando di concorso deve indicare:
 - a) i requisiti soggettivi;
 - b) il numero, la durata, l'importo ed i limiti di rinnovabilità degli assegni da conferire;
 - c) l'area scientifico-disciplinare e/o i settori scientifico-disciplinari nel cui ambito verrà svolta la ricerca;



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

- d) la tematica di ricerca. Se l'assegno è finanziato interamente o parzialmente con fondi dell'Ateneo la tematica dovrà far riferimento a uno o più settori scientifico disciplinari; se l'assegno è finanziato interamente con fondi delle strutture la tematica potrà essere specifica;
- e) i criteri generali di valutazione;
- f) le disposizioni che assicurano la pubblicità degli atti del procedimento concorsuale;
- g) la disciplina del rapporto contrattuale instaurato con il vincitore della selezione.

3. Ulteriori requisiti generali di ammissione alle selezioni pubbliche per il conferimento degli assegni possono essere indicati nei relativi bandi, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

4. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

5. La domanda di partecipazione dovrà essere corredata di: *curriculum* scientifico-professionale; eventuali pubblicazioni; attestati ed ogni altro titolo che ad avviso del candidato possa servire a comprovare la sua qualificazione in relazione alla collaborazione proposta. Sono valutati come titoli, tra gli altri, il dottorato di ricerca, i diplomi di specializzazione e gli attestati di frequenza a corsi di perfezionamento *post lauream*, conseguiti in Italia o all'estero, nonché lo svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici o privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero.

6. Al bando deve essere data adeguata pubblicità, mediante affissione all'Albo dell'Università, all'Albo della struttura interessata e tramite pubblicazione nel sito Internet dell'Ateneo.


7. Del bando di concorso può essere data pubblicità anche mediante ulteriori forme.

8. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni non possono essere inferiori a trenta giorni decorrenti dalla data di affissione del bando all'Albo rettorale dell'Università.

Art. 9

Commissione giudicatrice


1. La Commissione giudicatrice per il conferimento degli assegni è composta da tre docenti designati dal Consiglio della struttura interessata entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni.
2. La Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore, se l'assegno è finanziato con fondi dell'Ateneo, o dal Direttore, se l'assegno è a totale carico della struttura, e deve concludere i propri lavori entro sessanta giorni dalla nomina.



Art. 10

Procedure di selezione e pubblicità degli atti del procedimento concorsuale

1. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei titoli presentati dai candidati integrata da un colloquio, comprensivo di una prova di conoscenza di una lingua straniera scelta dal candidato tra quelle riportate nel bando di concorso ed indicata nella domanda di partecipazione.
2. Per la valutazione comparativa dei candidati, la Commissione giudicatrice dispone di cento punti di cui cinquanta sono riservati ai titoli e cinquanta sono riservati al colloquio.
3. I cinquanta punti riservati ai titoli sono ripartiti, a cura della Commissione giudicatrice, sulla base di specifici criteri definiti prima dell'esame delle domande di partecipazione.
4. La valutazione dei titoli deve in ogni caso precedere l'inizio dei colloqui. I risultati della valutazione dei titoli devono essere resi noti agli interessati prima dello svolgimento del colloquio, mediante affissione all'Albo della struttura presso cui si svolge il concorso. I risultati della valutazione dei titoli, nonché la data e il luogo in cui si svolgerà il colloquio, saranno resi noti agli interessati secondo le modalità riportate nel bando di concorso.
5. Saranno ammessi al colloquio i candidati che conseguiranno una valutazione dei titoli non inferiore a trentacinque punti.
6. Il colloquio verterà sulla produzione scientifica del candidato. La Commissione giudicatrice dovrà valutare, mediante l'esame dei titoli ed il colloquio, che il candidato possieda le conoscenze necessarie per svolgere la ricerca e accertare altresì la conoscenza della lingua straniera scelta dal candidato tra quelle pubblicate sul bando.
7. Il colloquio si intende superato se il candidato consegue una valutazione non inferiore a trentacinque punti.
8. Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, a cura del Presidente della Commissione giudicatrice, sarà affisso nella sede degli esami l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno di essi.
9. La Commissione giudicatrice redige appositi verbali contenenti i criteri di valutazione, i giudizi individuali, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito.
10. La graduatoria di merito è formata, in ordine decrescente, sulla base della somma dei punteggi ottenuti da ciascun candidato nella valutazione dei titoli e nel colloquio. A parità di merito prevale il candidato di età anagrafica più giovane.
11. Accertata la regolarità degli atti concorsuali, è approvata la graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori, dal Rettore, se l'assegno è finanziato con fondi dell'Ateneo, o dal Direttore,



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA


previa eventuale consultazione degli Uffici amministrativi, se l'assegno è a totale carico della struttura. La graduatoria dei vincitori è immediatamente efficace.

12. La condizione di essere collocato nella graduatoria di merito di una procedura concorsuale non costituisce titolo per successive procedure di selezione.
13. Le strutture interessate assicurano la pubblicità dei giudizi espressi dalla Commissione giudicatrice su ciascun candidato.
14. Gli esiti della valutazione saranno resi noti nelle forme previste dal bando e mediante affissione all'Albo delle strutture presso cui si è svolto il concorso.

Art. 11

Stipulazione del contratto con il vincitore della selezione

1. Gli assegni sono conferiti, entro il numero di quelli messi a concorso, secondo l'ordine della graduatoria di merito.
2. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito dovranno far pervenire, con le modalità e nei termini previsti dal bando di concorso, la dichiarazione di accettazione dell'assegno unitamente alla documentazione richiesta.
3. Gli assegni sono conferiti con contratto di diritto privato, nel quale sono indicati i diritti e gli obblighi contrattuali, stipulato entro 3 mesi dall'avvenuta accettazione. Tale contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato.
4. Il vincitore della selezione instaura con l'Università un rapporto di collaborazione ad attività di ricerca. Tale rapporto non rientra nella configurazione istituzionale della docenza universitaria e del ruolo dei ricercatori universitari e quindi non può avere effetto utile ai fini dell'assunzione nei ruoli delle Università e degli Istituti Universitari italiani.
5. Gli assegni decorrono improrogabilmente dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stato stipulato il contratto. Eventuali differimenti della data di inizio verranno consentiti esclusivamente ai vincitori che, alla data di ricezione della comunicazione del conferimento dell'assegno, dimostrino di trovarsi nelle condizioni di gravidanza o puerperio o di malattia grave.
6. I soggetti beneficiari del differimento del termine di inizio di attività sono tenuti ad esibire all'Amministrazione un certificato dell'autorità medica che giustifichi il differimento. Il titolare dell'assegno dovrà comunque iniziare l'attività di ricerca il primo giorno del mese successivo al termine del periodo di interruzione.
7. I vincitori che, entro il termine indicato nel bando di concorso, non dichiarino di accettare



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

l'assegno oppure non inizino l'attività di ricerca entro il termine previsto decadono dal diritto all'assegno.

8. Nel caso di rinuncia dei vincitori oppure di mancata accettazione o di mancato inizio dell'attività di ricerca entro i termini, gli assegni sono conferiti ai candidati che siano risultati idonei secondo l'ordine della rispettiva graduatoria.

Art. 12 Svolgimento dell'attività di ricerca


1. L'attività dell'assegnista è svolta sotto la direzione di un docente responsabile, indicato dalla struttura, e prevede lo svolgimento di una specifica attività strettamente legata a un programma di ricerca, o a una fase di esso, e non deve essere di mero supporto tecnico per lo svolgimento dei programmi di ricerca.
2. L'assegnista svolge la propria attività, di norma, presso la struttura di afferenza del docente responsabile, avvalendosi delle attrezzature e dei servizi in essa disponibili. Previa autorizzazione del docente responsabile, l'attività può essere svolta presso altre strutture di ricerca dell'Università o presso qualificate strutture italiane o straniere di ricerca.

Art. 13 Valutazione dell'attività di ricerca e rinnovo dell'assegno

1. L'assegnista, almeno 30 giorni prima del termine di ciascun anno di attività, è tenuto a presentare al Consiglio della struttura presso cui ha svolto la ricerca una relazione scritta sull'attività svolta, accompagnata dal parere del docente responsabile. Il Consiglio esprimerà una valutazione in merito all'attività di ricerca.
2. In tale sede, in caso di assegno in scadenza, il docente responsabile può proporre l'eventuale rinnovo. La proposta deve contenere, oltre alla descrizione e alla valutazione dell'attività svolta dall'assegnista, lo sviluppo del progetto di ricerca che motiva la richiesta di rinnovo.
3. Il rinnovo è subordinato ad una positiva valutazione dell'attività svolta da parte del Consiglio della struttura, oltre che alla effettiva disponibilità dei fondi di bilancio.

Art. 14 Attività didattica

1. Previa autorizzazione del docente responsabile, l'assegnista può svolgere una limitata attività didattica, consistente in compiti integrativi, sussidiari e complementari degli insegnamenti ufficiali, comunque con un impegno annuo non superiore a trenta ore, cui possono essere aggiunte altre 20 ore dedicate esclusivamente all'attività di tutorato. La collaborazione didattica è facoltativa,



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università e può essere retribuita con un compenso orario non superiore a quello previsto per i dottorandi.

2. Previa autorizzazione del docente responsabile, l'assegnista può inoltre collaborare con gli studenti nelle ricerche svolte per tesi di laurea o di dottorato che riguardino un argomento inerente alla ricerca oggetto del contratto di collaborazione.
3. L'attività didattica dell'assegnista non deve interferire con il proficuo svolgimento dell'attività di ricerca.

Art. 15


Partecipazione ad ulteriori attività di ricerca

1. I Dipartimenti, mediante la stipula di contratti di prestazione d'opera, possono corrispondere compensi agli assegnisti per lo svolgimento di attività effettuate in esecuzione di ricerche per le quali siano stati ottenuti finanziamenti esterni all'Università, comprese le assegnazione da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca, e con l'esclusione di qualunque fondo assegnato dall'Università. Analoghi compensi possono essere corrisposti per la partecipazione dell'assegnista a ricerche commissionate alla struttura da terzi.
2. La partecipazione a tale attività è consentita previa autorizzazione scritta del docente responsabile e del Direttore della struttura presso la quale si svolge la ricerca, che dovranno valutare la compatibilità con lo svolgimento dell'attività di ricerca.
3. L'ammontare complessivo dei compensi non potrà superare annualmente l'importo di € 15.500,00= lordi. Tale importo potrà essere rivalutato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16

Incompatibilità

1. Gli assegni non possono essere cumulati con altri analoghi contratti di collaborazione alla ricerca.
2. Gli assegni non possono essere cumulati con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali, dell'Unione Europea, internazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dell'assegnista.
3. Gli assegnisti non possono stipulare contratti di docenza universitaria né assumere incarichi di docenza continuativa nelle scuole, pena la risoluzione del contratto di conferimento dell'assegno.
4. Previa autorizzazione scritta del docente responsabile e del Direttore della struttura presso la quale si svolge la ricerca, l'assegnista può esercitare attività lavorativa occasionale, a condizione che essa non pregiudichi lo svolgimento dell'attività di ricerca.



Art. 17 Interruzioni

1. L'attività di ricerca potrà essere interrotta, previa comunicazione, qualora l'assegnista documenti di trovarsi nelle condizioni di gravidanza o puerperio o di malattia grave.
2. L'intera durata dell'assegno non può essere ridotta a causa delle interruzioni previste dal precedente comma.
3. Durante il periodo di interruzione dell'attività di ricerca viene sospesa l'erogazione del relativo assegno.

Art. 18 Risoluzione del rapporto contrattuale


1. Il rapporto contrattuale instaurato tra l'Università e l'assegnista è risolto di diritto, senza obbligo di preavviso, nei seguenti casi:
 - a) ingiustificato mancato inizio dell'attività di ricerca;
 - b) violazione del regime delle incompatibilità previsto dal presente Regolamento;
 - c) valutazione negativa, in caso di assegni pluriennali, sull'attività di ricerca espressa dal Consiglio della struttura presso la quale l'assegnista svolge l'attività di ricerca.
2. Nei casi di gravi inadempienze, il docente responsabile contesta per iscritto gli addebiti all'assegnista. Il Consiglio della struttura interessata, valutate le giustificazioni addotte dall'assegnista, può proporre la risoluzione del contratto.

Art. 19 Recesso

1. L'assegnista che intenda recedere dal contratto è tenuto a darne comunicazione per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Art. 20 Mobilità degli assegnisti

1. Su proposta del docente responsabile, il Direttore della struttura presso la quale si svolge l'attività di ricerca può autorizzare l'assegnista a compiere missioni in Italia e all'estero per la realizzazione del programma di ricerca e/o la presentazione dei risultati a consessi scientifici.
2. Ai fini del trattamento di missione, agli assegnisti compete il solo rimborso delle spese secondo le modalità previste per i ricercatori universitari.



3. Il trattamento di missione è a carico dei fondi di ricerca delle strutture interessate.

Art. 21

Norme di rinvio

1. Per gli aspetti normativi non previsti dal presente Regolamento si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista dal Codice Civile e dalle Leggi vigenti in materia.

Art. 22


Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto rettorale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione mediante affissione all'Albo rettorale dell'Università.
2. Le modalità di ripartizione dei fondi di cui all'art. 3 comma 1 e la connessa procedura di conferimento degli assegni saranno messe in atto a decorrere dall'anno 2008.
3. Il comma 2 dell'art. 6 sarà applicato a tutti i contratti, anche a seguito di rinnovo, stipulati a decorrere dal 1 novembre 2007.


Art. 23

Disposizioni transitorie


1. Ai contratti di collaborazione ad attività di ricerca in atto, seppur stipulati precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 4, comma 2, 13, 17 e 18.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA



<p>AREA 1 - SCIENZE MATEMATICHE, INFORMATICHE, INGEGNERIA ELETTRICA, ELETTRONICA E MECCANICA</p> <p>Strutture: Dipartimento di Matematica "Felice Casorati" Dipartimento di Informatica e Sistemistica Dipartimento di Ingegneria Elettrica Dipartimento di Elettronica</p>
<p>AREA 2 - SCIENZE FISICHE</p>
<p>Strutture: Dipartimento di Fisica Nucleare e Teorica Dipartimento di Fisica "Alessandro Volta"</p>
<p>AREA 3 - SCIENZE CHIMICHE</p>
<p>Strutture: Dipartimento di Chimica Fisica "Mario Rolla" Dipartimento di Chimica Organica Dipartimento di Chimica Generale Dipartimento di Chimica Farmaceutica</p>
<p>AREA 4 - SCIENZE DELLA TERRA, INGEGNERIA CIVILE ED IDRAULICA</p>
<p>Strutture: Dipartimento di Scienze della Terra Dipartimento di Ingegneria Edile e del Territorio - DIET Dipartimento di Ingegneria Idraulica ed Ambientale Dipartimento di Meccanica Strutturale</p>
<p>AREA 5 - SCIENZE BIOLOGICHE, AGRARIE E VETERINARIE</p>
<p>Strutture: Dipartimento di Biologia Animale Dipartimento di Biochimica "Alessandro Castellani" Dipartimento di Genetica e Microbiologia "Adriano Buzzati-Traverso" Dipartimento di Ecologia del Territorio Dipartimento di Scienze Fisiologiche - Farmacologiche Cellulari - Molecolari Dipartimento di Farmacologia Sperimentale ed Applicata</p>
<p>AREA 6 - SCIENZE MEDICHE</p>
<p>Strutture: Dipartimento di Chirurgia Dipartimento di Medicina Interna e Terapia Medica</p>



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

Dipartimento di Medicina Preventiva Occupazionale e di Comunità
Dipartimento di Patologia Umana ed Ereditaria
Dipartimento di Scienze Sanitarie Applicate e Psicocomportamentali
Dipartimento di Scienze Morfologiche, Eidologiche e Cliniche
Dipartimento di Medicina Legale e Sanità Pubblica "Antonio Fornari"
Dipartimento di Scienze Neurologiche
Dipartimento di Scienze Pediatriche
Dipartimento di Medicina Sperimentale
Dipartimento di Discipline Odontostomatologiche "Silvio Palazzi"
Dipartimento di Scienze Ematologiche, Pneumologiche, Cardiovascolari Mediche e Chirurgiche
Dipartimento di Malattie Infettive
Dipartimento di Scienze Chirurgiche Rianimatorie-Riabilitative e dei Trapianti d'Organo

AREA 7 - SCIENZE DELL'ANTICHITÀ, FILOLOGICO-LETTERARIE E STORICO-ARTISTICHE, STORICHE, FILOSOFICHE, PEDAGOGICHE E PSICOLOGICHE

Strutture:

Dipartimento di Scienze dell'Antichità
Dipartimento di Scienze della Letteratura e dell'Arte Medioevale e Moderna
Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere Moderne
Dipartimento di Scienze Storiche e Geografiche "Carlo M. Cipolla"
Dipartimento di Filosofia
Dipartimento di Linguistica Teorica e Applicata
Dipartimento di Scienze Musicologiche e Paleografico-Filologiche
Dipartimento di Psicologia

AREA 8 - SCIENZE GIURIDICHE

Strutture:

Dipartimento di Diritto e Procedura Penale "Cesare Beccaria"
Dipartimento di Diritto Romano - Storia e Filosofia del Diritto
Dipartimento di Studi Giuridici

AREA 9 - SCIENZE POLITICHE, ECONOMICHE E STATISTICHE

Strutture:

Dipartimento di Economia Pubblica e Territoriale
Dipartimento di Economia Politica e Metodi Quantitativi
Dipartimento di Studi Politici e Sociali
Dipartimento di Statistica ed Economia Applicate "Libero Lenti"
Dipartimento di Ricerche Aziendali